



# COMUNE DI PIETRALUNGA

Provincia di Perugia

Sindaco

Piazza Fiorucci, 1  
06026 Pietralunga

## ORDINANZA N° 14 DEL 18.03.2020

**OGGETTO: ulteriori provvedimenti restringenti**

### IL SINDACO

**VISTO** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020 con particolare riferimento all'art. 2 comma 1 lettera f);



Comune di Pietralunga - Telefono 0759460296 - fax 0759460722 - cod.fisc:00318700549  
[www.pietralunga.it](http://www.pietralunga.it) - e-mail:ufficio.segretario@pietralunga.it

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili all'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

**VISTO** il decreto del presidente del consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020 recante ulteriori e più restringenti disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicato all'intero territorio nazionale

**CONSIDERATO** che sono pervenute numerose segnalazioni di violazione delle disposizioni contenute nell'ultimo del D.P.C.M.;

**CONSIDERATO** che per la comunità medico/scientifica i prossimi giorni dovrebbero coincidere con quelli di maggior espansione dell'epidemia, e sono pervenute numerosi inviti a limitare al minimo le uscite dalla propria abitazione, , ivi comprese quelle di camminare all'area aperta,

**CONSIDERATO** che in particolare il DPCM stabilisce di " evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per i spostamenti motivati di comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E consentito il rientro presso proprio domicilio, abitazione o residenza".

**CONSIDERATO** che al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, ormai gravissimo sull'intero territorio regionale, occorre disporre misure urgenti di riduzione di ogni contatto sociale non strettamente indispensabile ;  
che a tutela della collettività occorre prevedere applicare ogni più idonea forma di sanzione nei confronti dei trasgressori, tenuto conto dell'aggressività del virus, ampiamente descritta e documentata dagli ultimi report medici e scientifici, che impone misure di deterrenza straordinarie

**TENUTO CONTO** che nelle giornate di sabato e domenica, nelle strade del territorio comunale, si intensifica il numero di persone che praticano attività all'aria aperta, incorrendo nel rischio di violare le distanze interpersonali disposte dal DPCM dell'11 marzo 2020;

**TENUTO CONTO** del confronto effettuato con tutte le attività presenti nel territorio da cui emerge l'impossibilità oggettiva di rispettare il metro di distanza interpersonale;

**RITENUTO** di dovere adottare, in via precauzionale, misure atte a prevenire una potenziale trasmissione del virus;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 32 della Legge 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs 112/1998, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica le ordinanze contingibili ed

urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale nel territorio comunale;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., a mente del quale, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazione di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali

### **ORDINA**

Con decorrenza dalla data del 19 marzo 2020 e fino alla data del 25 marzo 2020, su tutto il territorio comunale di Pietralunga, è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni.

1. Sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.
2. ai sensi della presente ordinanza, sono considerate situazioni di necessità:
  1. quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile
  2. degli animali d'affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora;
3. è consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:
  1. nel caso di spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità;
  2. nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare ed in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi;
4. salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi dell'art.650 c.p., con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro;
5. la trasgressione degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta, altresì, per l'esposizione al rischio di contagio del trasgressore, l'obbligo di segnalazione al competente dipartimento di prevenzione dell'ASL e l'obbligo immediato per il trasgressore medesimo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni, con divieto di contatti sociali e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
6. salvo che costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di isolamento domiciliare di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi dell'art.650 del codice penale, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro;

7. è fatto divieto di utilizzo di strumentazione per la pulizia anche privata che preveda l'utilizzo di aria compressa e/o acqua sotto pressione;
8. è disposta la chiusura di tutti i cimiteri presenti nel territorio a cui si potrà accedere solo per funerali nei limiti previsti dalla normativa vigente;
9. sono sospese tutte le tipologie di gioco nelle tabaccherie (gratta e vinci, slot machine, lotto ecc);
10. è fatto divieto, fatto salvo coloro che lo svolgono a titolo di attività imprenditoriale, quali imprenditori, coltivatori diretti ed aziende agricole, svolgere attività di qualsiasi genere in orti, terreni/ campi e boschi;
11. la chiusura del distributore di acqua pubblica di Via Fra Ludovico;
12. nella giornata di domenica 22 marzo 2020 su tutto il territorio è disposta la chiusura di tutti i negozi commerciali, ad esclusione delle edicole, al fine di consentire una più ampia e approfondita sanificazione degli ambienti;
13. nella giornata di sabato 21 e domenica 22 è disposto il divieto di camminare, passeggiare e/o correre, salvo i casi di cui al punto 1 e 2;

### **DISPONE**

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;

di incaricare il Servizio Polizia Locale e la Forza Pubblica in generale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
- Comando Carabinieri di Pietralunga;
- Carabinieri forestali


### **AVVERTE**

che le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale come previsto dall'art. 3 , comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6

### **COMUNICA**

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni , ovvero ricorso al Presidente della Repubblica , entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Pietralunga, 18.03.2020

  
IL SINDACO  
AVV. MIRKO CECI